

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

**Lo sguardo della clinica legale sulla vulnerabilità: tracce per una riflessione a partire dall'esperienza con vittime di tratta**

**This is the author's manuscript**

*Original Citation:*

*Availability:*

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/1718891> since 2019-12-10T23:55:06Z

*Terms of use:*

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

# LO SGUARDO DELLA CLINICA LEGALE SULLA VULNERABILITÀ: TRACCE PER UNA RIFLESSIONE A PARTIRE DALL'ESPERIENZA CON VITTIME DI TRATTA

**CECILIA BLENGINO**

*Università degli studi di Torino*  
ceciliapiera.blengino@unito.it

## **ABSTRACT**

This paper addresses the issue of vulnerability within the perspective of legal clinics. Both the theoretical background adopted by legal clinics and the pursuit of access to justice as the primary objective of their activities are explored assuming as a case study the experience of a clinic involved in supporting victims of the trafficking of human beings.

Describing the approach taken by the legal clinic in approaching such a particularly vulnerable group offers the opportunity to deepen the potential of this method to explore the practical dimension of the law.

## **KEYWORDS**

Clinical legal education; law in action; access to justice; vulnerability; victim of human trafficking.

## **1. VULNERABILITÀ E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA**

Affrontare il tema della vulnerabilità significa accostarsi ad una nozione indeterminata, esplorata da molteplici prospettive ed utilizzata in ambiti differenti<sup>1</sup>. Nel concetto di vulnerabilità può essere, tuttavia, individuato un nucleo semantico che

<sup>1</sup> B. Pastore, *Vulnerabilità*, in L. Barbari, F. De Vanna (a cura di), *Il "diritto al viaggio". Abbecedario delle migrazioni*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 323. Nella piena consapevolezza di accostare un concetto che costituisce oggetto di una riflessione ampia e interdisciplinare, le considerazioni espone nel presente contributo trovano, tra gli altri, un importante riferimento nelle declinazioni attraverso cui il concetto viene esplorato in T. Casadei, *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*, Giappichelli, Torino, 2012; O. Giolo e B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci, Roma, 2018 e in M.G. Bernardini, B. Casalini, O. Giolo, L. Re (a cura di), *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, If Press, Roma, 2018.

consente di sottolinearne la dimensione situazionale o contestuale<sup>2</sup>. Entro tale prospettiva, la questione dell'accesso alla giustizia<sup>3</sup> rappresenta un'angolazione da cui il tema della vulnerabilità merita certamente di essere esplorato. Le difficoltà di accedere ai sistemi di tutela dei diritti pongono, infatti, gli individui in una situazione di vulnerabilità sulla quale, a loro volta, si innestano facilmente ulteriori processi di marginalizzazione.

La questione è stata centrale negli anni '70 del secolo scorso nell'ambito delle riflessioni sulla dimensione sociale del diritto<sup>4</sup>. Raccolte sotto il cappello definitorio della "povertà giuridica"<sup>5</sup>, le condizioni di vulnerabilità economica, culturale, psicologica e sociale incominciarono ad essere considerate dal c.d. movimento per l'accesso alla giustizia come variabili determinanti per l'effettiva possibilità delle persone di accedere ai diritti. E' infatti la povertà giuridica a segnare, secondo Cappelletti, la linea di demarcazione "fra una libertà meramente per coloro che sono da se stessi capaci di far uso delle (di 'accedere' alle) istituzioni economiche, politiche, giuridiche, ed una libertà intesa invece come sforzo attivo dello Stato di rendere la libertà stessa accessibile a tutti"<sup>6</sup>.

Pur presentando talune rigidità, la scansione del processo evolutivo del moderno concetto di accesso alla giustizia in ondate cronologicamente successive<sup>7</sup> risulta

<sup>2</sup> B. Pastore, *Vulnerabilità*, cit. p. 323. Sottolinea il ruolo assunto dal diritto stesso nell'attribuire carattere di oggettività a situazioni che sono in realtà soggettive F. Ciaramelli, *La vulnerabilità: da caratteristica dei soggetti a carattere del diritto*, in O. Giolo e B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, cit., pp. 171-182.

<sup>3</sup> Il ricorso a tale espressione richiama le argomentazioni e le riflessioni avanzate negli anni '70 dal c.d. Movimento per l'Accesso alla Giustizia, per le quali si rimanda a M. Cappelletti, "Accesso alla giustizia: conclusione di un progetto internazionale di ricerca giuridico-sociologica", in *Foro Italiano*, 54, 1979, p. 54-60; M. Cappelletti, *Access to Justice and the Welfare State*, vol. 4, Firenze, Lemonnier, 1981 e M. Cappelletti, *Dimensioni della giustizia nelle società contemporanee*, Il Mulino, Bologna, 1994. Per una ampia digressione in merito alle fonti che concorrono oggi a ricondurre il diritto all'accesso alla giustizia nel novero dei diritti fondamentali si rimanda a A. Gascon Cuenca, *The Crisis of the Welfare State and the Worsening of Access to Justice: The Role of the University and of the Clinical Legal Movement in Spain and Italy*, in C. Blengino, A. Gascon Cuenca (ed.), *Epistemic Communities at the Boundaries of Law: Clinics as a paradigm in the Revolution of Legal Education in the European Mediterranean Context*, Ledizioni, Milano, 2019, p. 47 e ss. Con riferimento all'ordinamento giuridico italiano, la riconducibilità dell'accesso alla giustizia tra i diritti inviolabili dell'uomo garantiti dall'art. 2 della Costituzione viene sottolineata da Maestroni, riferendosi alla sentenza Corte Cost., n. 18/1982 (A. Maestroni, *Accesso alla giustizia, solidarietà e sussidiarietà nelle cliniche legali*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 95).

<sup>4</sup> Cfr. M. Cappelletti, *Dimensioni della giustizia nelle società contemporanee*, Il Mulino, Bologna, 1994.

<sup>5</sup> Con tale espressione Cappelletti si riferiva agli "ostacoli giuridici, economici, politico-sociologici, culturali, psicologici, che rendono difficile o impossibile a molti l'uso del 'sistema giuridico' e conseguentemente l'effettività della loro 'libertà' (M. Cappelletti, "Accesso alla giustizia: conclusione di un progetto internazionale di ricerca giuridico-sociologica", in *Foro Italiano*, vol. 102, 1979, p. 54).

<sup>6</sup> Ivi, pp. 54-55.

<sup>7</sup> Così G. Garth - M. Cappelletti, "Access to Justice: the Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective", in *Buffalo Law Review*, 27, 1978, p. 222 e ss.

tuttora utile sul piano descrittivo, promuovendo la consapevolezza che accostare la questione richieda un approccio olistico<sup>8</sup>, l'individuazione di modalità innovative ed il coinvolgimento di attori diversificati. Gli strumenti di contrasto alle diseguali opportunità di accesso ai meccanismi della giustizia non possono limitarsi al riconoscimento formale della possibilità di fruire dell'assistenza legale gratuita, essendo necessario intervenire anche su una vasta gamma di ostacoli di ordine non economico che richiedono talvolta di trascendere le soluzioni offerte dalla giustizia formale<sup>9</sup>.

L'esperienza maturata nel coordinamento di una clinica legale destinata alle vittime di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale<sup>10</sup> offre a chi scrive l'opportunità per suggerire alcune tracce per la riflessione in merito alle potenzialità espresse dall'esperienza clinica per favorire la comprensione delle dinamiche che concretamente condizionano il riconoscimento dei diritti umani e per intervenire fattivamente nella prospettiva della promozione di tali diritti.

## 2. CLINICHE LEGALI E FORMAZIONE DEL GIURISTA

Le cliniche legali figurano certamente oggi tra gli strumenti che, ponendosi in continuità con i relativi presupposti teorici, tentano di rispondere agli obiettivi delineati dal movimento per l'accesso alla giustizia<sup>11</sup>.

<sup>8</sup> Così J. Garcia Anon, *Access to Justice and the impact of the European Legal Clinics in Case Law*, in C. Blengino - A. Gascon-Cuenca (ed.), *Epistemic Communities at the Boundaries of Law*, cit., p. 9.

<sup>9</sup> M. Cappelletti, cit., p. 52.

<sup>10</sup> Si fa riferimento alla Clinica Legale Antitratta coordinata dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino, in collaborazione con l'International University College e con gli enti attuatori del sistema anti tratta che operano sul territorio piemontese ([www.clinicalegaleantittrattatorino.it](http://www.clinicalegaleantittrattatorino.it)). Le origini, i fondamenti teorici e alcuni primi sviluppi di questo specifico programma clinico, attivo da circa tre anni, sono descritti in C. Blengino, *Fondamenti teorici di una pratica: approccio bottom up, prospettiva interdisciplinare e impegno civile nella clinica legale con detenuti e vittime di tratta*, in A. Maestroni, P. Brambilla e M. Carrer (a cura di), *Teorie e pratiche nelle cliniche legali*, Giappichelli, Torino, p. 257 e ss. Sul piano eminentemente operativo, invece, cfr. C. Blengino (a cura di), *Against Human Trafficking. La clinica legale come strategia innovativa di contrasto alla tratta*, Wolters Kluwer, Milano, 2019.

<sup>11</sup> Per una riflessione organica sui nessi che collegano le cliniche legali al movimento per l'accesso alla giustizia si rimanda a J. Garcia Anon, *Access to Justice and the impact of the European Legal Clinics in Case Law*, cit. Il tema è ampiamente sottolineato da coloro che in Italia utilizzano la metodologia clinica legale. Si vedano, per esempio, M.R. Marella - E. Rigo, "Cliniche legali, commons e giustizia sociale", in *Parolechiave*, 1, 2015, p. 181-194; C. Bartoli, "The Italian Legal Clinics Movement: Data and Prospects" in *International Journal of Clinical Legal Education*, 22, 2, 2015, p. 213-229; M. Barbera, *The Emergence of an Italian Clinical Legal Education Movement: the University of Brescia Law Clinic*, in A. Alemanno - L. Khadar (ed), *Reinventing Legal Education How Clinical Education is Reforming the Teaching and Practice of Law in Europe*, Cambridge University Press; M. Barbera - V. Protopapa, *Access to Justice and Legal Clinics: Developing a Reflective Lawyering*

Si tratta di un metodo didattico che si prefigge di innovare la formazione del giurista attraverso l'approccio esperienziale al fenomeno giuridico, con il duplice obiettivo di superare la separazione tra lo studio dogmatico e l'esperienza pratica<sup>12</sup> e di orientare la formazione giuridica verso l'orizzonte valoriale della promozione dell'accesso alla giustizia<sup>13</sup>.

La recente diffusione dell'interesse verso il metodo clinico legale<sup>14</sup> suggerisce di soffermarsi sugli elementi di originalità che le cliniche sono in grado di apportare al modello di formazione del giurista consolidatosi nell'ambito della tradizione giuridica dell'Europa continentale<sup>15</sup>.

Il processo trasformativo attivato dalle cliniche legali coinvolge contemporaneamente aspetti connessi all'innovazione dei metodi dell'insegnamento<sup>16</sup> ed al

*Space. Some Insights from the Italian Experience*, WP CSDLE Massimo D'Antona, INT. 141/2017; A. Maestroni, P. Brambilla e M. Carrer (a cura di), *Teorie e pratiche nelle cliniche legali*, Giappichelli, Torino, 2018.

<sup>12</sup> Su tali aspetti la letteratura è vasta. Circoscrivendo le riflessioni che riguardano in particolare gli aspetti innovativi introdotti da tale metodo nei percorsi di formazione del giurista nei contesti caratterizzati dal *civil law*, si può fare riferimento, tra gli altri a C. Amato, *Experiential learning from the continental viewpoint: if the cap fits...*, in R. Grimes (ed.), *Re-thinking Legal Education under the Civil and Common Law. A Road Map for Constructive Change*, Routledge, London, 2018, pp. 13-27; a M. Barbera, *The Emergence of an Italian Clinical Legal Education Movement*, cit; a M. G. Bernardini, "Le cliniche legali e l'identità del giurista: spunti per un inquadramento teorico", in *Diritto e Questioni Pubbliche*, 17, 2, 2017, pp. 437-459; a C. Blengino, *Fondamenti teorici di una pratica: approccio bottom up, prospettiva interdisciplinare e impegno civile nella clinica legale con detenuti e vittime di tratta*, in A. Maestroni, P. Brambilla e M. Carrer (a cura di), *Teorie e pratiche nelle cliniche legali*, cit. pp. 233-260.

<sup>13</sup> La prospettiva attraverso la quale il presente contributo guarda alle cliniche legali suggerisce di non soffermarsi, in questa sede, sulla ricerca di definizioni teoriche. Assumendo un approccio empirico al fenomeno, vengono considerati come costitutivi della clinica legale gli elementi considerati tali all'interno dei contesti che oggi promuovono la diffusione di tale metodo. Cfr. al proposito, le declaratorie proposte dalla European Network for Clinical Legal Education ([www.encl.org](http://www.encl.org)) e da GAJE Global Alliance for Justice in Education, [www.gaje.org](http://www.gaje.org)).

<sup>14</sup> Dalla rilevazione di C. Bartoli risultavano essere quattordici le cliniche legali attive in Italia nel 2015 (C. Bartoli, "The Italian Legal Clinics Movement: Data and Prospects", cit.). A distanza di soli quattro anni, tale numero non fotografa la diffusione attuale della metodologia clinica nelle nostre università. Testimonia un processo tuttora in crescita la costituzione, nell'aprile del 2019, dell'Associazione della Rete Italiana delle Cliniche Legali, i cui sviluppi sono in parte descritti nel volume A. Maestroni, P. Brambilla e M. Carrer, *Teorie e pratiche nelle cliniche legali*, cit.

<sup>15</sup> Si soffermano sugli elementi di tale innovatività, ad esempio, C. Amato, *Experiential learning from the continental viewpoint*, cit.; M. Barbera, *The Emergence of an Italian Clinical Legal Education Movement*, cit.; F. Di Donato - F. Scamardella (a cura di), *Il metodo clinico legale*, Logon Didonai, Napoli, 2016; C. Blengino, *Fondamenti teorici di una pratica*, cit. e, più recentemente, C. Blengino - A. Gascon-Cuenca (ed.), *Epistemic Communities at the Boundaries of Law*, cit.

<sup>16</sup> Sul punto si soffermano J. García-Añón, *Transformation in Legal Teaching and Learning: Clinical Legal Education as a Transformative Component*, in J. García-Añón (ed.), *Transformaciones en la Docencia y Enseñanza del Derecho. Actas del V Congreso Nacional de Docencia en Ciencias Jurídicas*, Unitat d'Innovació Educativa - University of Valencia, 2013 e R. Grimes (ed.), *Re-thinking Legal Education under the Civil and Common Law*, cit. Per una riflessione che valorizza le

perseguimento della cosiddetta ‘terza missione’<sup>17</sup> universitaria. Entro tale orizzonte, le cliniche legali rappresentano un “potente strumento per riconnettere sapere giuridico e società, esponendo coloro che insegnano e coloro che apprendono il diritto a rilevanti e concreti problemi di giustizia”<sup>18</sup>, prefiggendosi di assumere un ruolo attivo nella ricerca di soluzioni a problemi reali. La dimensione sociale, che connota le cliniche legali si è consolidata nel tempo insieme agli sviluppi della cosiddetta rivolta contro il formalismo giuridico<sup>19</sup>.

Proposte per superare il dogmatismo delle facoltà giuridiche americane<sup>20</sup>, divenute successivamente veicolo di denuncia nell’ambito dei *critical legal studies*<sup>21</sup>, le cliniche legali si configurano oggi come strumento idoneo a consentire ai futuri operatori del diritto di esplorare ed affrontare le contraddizioni tra il ‘diritto nei libri’ e il ‘diritto in azione’<sup>22</sup> nell’ambito dell’equo accesso ai diritti<sup>23</sup>.

potenzialità delle cliniche legali nell’ambito dello sviluppo della c.d. didattica per competenze si vedano V. Marzocco, S. Zullo e T. Casadei, *La didattica del diritto*, Pacini Giuridica, Pisa, 2019.

<sup>17</sup> Intendendo con tale espressione “l’insieme delle attività con le quali le università entrano in interazione diretta con la società in particolare nella dimensione di produzione di beni pubblici e/o beni collettivi locali” (Manuale valutazione ANVUR, 2015).

<sup>18</sup> M. Barbera, *Il movimento delle cliniche legali e le sue ragioni*, in A. Maestroni, P. Brambilla e M. Carrer, *Teorie e pratiche nelle cliniche legali*, cit., p. XXVI.

<sup>19</sup> Con tale espressione Renato Treves riconduceva ad un comune filone di pensiero l’ampio e variegato filone di ricerche e studi elaborati da autori provenienti da contesti molto diversi in Europa e negli Stati Uniti (R. Treves, *Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi*, Einaudi, Torino, 1987, p. 103 e ss.).

<sup>20</sup> Come è noto, le cliniche legali trovano origine nei progetti di riforma dei programmi di insegnamento del diritto elaborati nell’ambito del realismo giuridico americano (J.N. Frank, “Why Not a Clinical Lawyer-School?”, 1933, *Faculty Scholarship Series*, Paper 4109, in [http://digitalcommons.law.yale.edu/fss\\_papers/4109](http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/4109)).

<sup>21</sup> Per un approfondimento circa gli sviluppi assunti dalla prospettiva realista nei *Critical Legal Studies* cfr., tra gli altri, D. Kennedy, *The Critique of Rights in Critical Legal Studies*, in W. Brown, J. Hallen (ed.), *Left Legalism/Left Critique*, Duke University Press, 2002, pp. 176-226 e, specificamente per una concezione critica dell’educazione giuridica entro tale prospettiva, D. Kennedy, *Legal Education and the Reproduction of Hierarchy A Polemic Against the System*, New York University Press, New York, 2004.

<sup>22</sup> Consolidato è il riferimento da parte del movimento delle cliniche legali alla distinzione tra il ‘diritto nei libri’ (*law in the books*) e il ‘diritto in azione’ (*law in action*) operata da R. Pound, “Law in the books and law in action”, in *American Law Review*, XLIV, 1910, p. 12 e ss. La contestualizzazione dell’esperienza formativa in ambiti reali è ritenuta l’unico strumento in grado di consentire agli studenti di addentrarsi nell’intreccio di norme, procedure e prassi per maturare – per citare letteralmente Jerome Frank – “a vivid sense of the existence of breaks, gaps, and problems” (J.N. Frank, “Why Not a Clinical Lawyer-School?”, cit., p. 920).

<sup>23</sup> Tale ruolo viene esplicitamente attribuito alle cliniche da coloro che si riconoscono nell’orizzonte teorico del c.d. *New Legal Realism*. Sul punto si veda, ad esempio, K. Kruse, “Getting Real About Legal Realism, New Legal Realism and Clinical Legal Education”, in *New York Law School Law Review*, 56, 2011/12, p. 314 e ss. Per la descrizione di alcune esperienze fondate entro tale approccio teorico si rimanda a C. Blengino, *Fondamenti teorici di una pratica*, cit.

Il superamento della dicotomia tra teoria e pratica determina un mutamento tanto dell'oggetto quanto degli scopi nella formazione giuridica<sup>24</sup> configurandosi come un autentico salto di paradigma<sup>25</sup>. Per la clinica legale il diritto è “*law in action*”<sup>26</sup> o “*droit en context*”<sup>27</sup>. Tale concezione conduce ad individuare l'oggetto della formazione del giurista nell'interazione tra norme giuridiche e ambiente e considerare la clinica legale stessa come “epistemologia socio giuridica del diritto in azione”<sup>28</sup>.

Ad una concezione che alleggerisce il diritto da pretese di oggettività e completezza sistematica corrisponde, sul piano dell'insegnamento, il progressivo allontanamento da modalità di la trasmissione del sapere giuridico che intendono quest'ultimo come mero trasferimento “di sostanze normative ordinate a sistema e di verità cristallizzate nelle categorie senza tempo della dogmatica”<sup>29</sup>.

La programmazione dell'esperienza formativa in contesti reali assume per la clinica legale l'obiettivo primario di indirizzare i processi di apprendimento attivo<sup>30</sup> verso una comprensione profonda delle ragioni che impediscono la piena coincidenza tra il diritto affermato e studiato ‘nei libri’ e il diritto applicato<sup>31</sup>.

Risulta a questo punto evidente che le ragioni per le quali le cliniche legali prendono la distanza da concezioni idealiste del diritto presentano forti affinità con i presupposti che avevano motivato a suo tempo il movimento per accesso alla giustizia. Allo stesso modo in cui quest'ultimo muoveva “dalla critica realistica del

<sup>24</sup> Mi permetto di rinviare, per una riflessione in proposito, a C. Blengino, *Fondamenti teorici di una pratica*, cit, p. 233 e ss.

<sup>25</sup> Si ricorre qui al concetto epistemologico di paradigma nell'accezione utilizzata da Khun, il quale vi si riferisce per indicare un modello teorico accettato come strumento di conoscenza entro una comunità scientifica per consentire ai propri aderenti la reciproca comunicazione. Tale modello conserva validità finché i problemi riescono a trovare una soluzione all'interno della sua cornice epistemologica. Quando, invece, tale capacità euristica viene meno, il paradigma in uso viene sostituito ‘*per saltum*’ da un paradigma nuovo (cfr. T. Khun, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche*, Einaudi, Torino, 1978).

<sup>26</sup> R. Pound, *Law in the books and law in action*, cit.

<sup>27</sup> A. Bailleux e F. Ost, “Droit, contexte et interdisciplinarité : refondation d'une démarche”, in *R.I.E.J.*, 70, 2013, 1, p. 35 e ss.

<sup>28</sup> J. Perelman, “Penser la pratique, théoriser le droit en action: des cliniques juridiques et des nouvelles frontières épistémologiques du droit”, in *Revue interdisciplinaire d'études juridiques*, 72, 2, 2014, p. 142.

<sup>29</sup> Così M. Vogliotti, *La fine del grande stile*, in V. Barsotti (a cura di), *L'identità delle scienze giuridiche in ordinamenti multilivello. Quaderni del dottorato fiorentino in scienze giuridiche*, Maggioli, Firenze, 2014, p. 166. Sollecitano, inoltre, ad intervenire sui programmi e sui metodi della formazione del giurista le significative riflessioni proposte dallo stesso e da altri autori in M. Vogliotti (a cura di), *Pour une nouvelle éducation juridique*, L'Harmattan, Paris, 2018.

<sup>30</sup> Su questi aspetti si sofferma, in particolare, J. García-Añón, *Transformation in Legal Teaching and Learning: Clinical Legal Education as a Transformative Component*, cit.

<sup>31</sup> L'obiettivo di infondere “*a vivid sense of the existence of breaks, gaps, and problems*” costituisce fin dalle origini la ragione principale per cui le cliniche ritengono di dover permettere agli studenti di sperimentare l'utilizzo delle norme e di osservare in modo diretto i modi con esse interagiscono con le procedure e con le prassi (J. Frank, *Why Not a Clinical Lawyer-School?*”, cit., p. 920).

formalismo e del dogmatismo giuridico, con la sua assurda pretesa di una ‘purezza’ che nulla ha a che vedere con la realtà”, il diritto concepito dalle cliniche legali è un diritto il cui significato si rivela nel momento in cui l’ordine dei principi astratti ed oggettivi viene sostituito da una realtà che si presenta confusa, soggettiva, indefinita e contraddittoria<sup>32</sup>.

Si tratta di una prospettiva anti formalista che non rinnega l’aspetto normativo del diritto ma lo vede “come uno degli elementi, e nemmeno il più importante, dato che preminenti sono le persone (con tutte le loro peculiarità culturali, economiche, sociali), le istituzioni, i processi, attraverso i quali il diritto vive, si forma, evolve e si impone. Inoltre il diritto è visto non già come sistema separato, autonomo, autosufficiente, ‘autopoietico’, ma come parte integrante di un più complesso ordinamento sociale, onde esso non può essere artificialmente isolato dall’economia, dalla morale, dalla politica”<sup>33</sup>.

Si tratta di un diritto che, riscoperto nella sua dimensione pratica, manifesta esso stesso il carattere della vulnerabilità<sup>34</sup>. Il diritto, infatti, vivendo “la vita delle istituzioni giuridiche, lungi dal risultare imperturbabile, si dimostra per essenza vulnerabile, e proprio per questa ragione non si riduce alla produzione ed esecuzione di norme generali e astratte, ma è tenuto concretamente in vita dalla elaborazione di procedure di controllo e di legittimazione dell’intervento dei suoi operatori”<sup>35</sup>.

### 3. CLINICHE LEGALI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

L’approccio realista al diritto assunto dal movimento clinico legale viene definito come un realismo “temperato”<sup>36</sup> che prende le distanze dalle derive nichiliste del realismo nordamericano per assumere un atteggiamento di sostanziale fiducia nel diritto in azione<sup>37</sup>.

In effetti, il realismo che contraddistingue il movimento clinico legale è un “realismo normativo” che “si pone, e pone al dibattito giuridico, un problema di [...] ‘accesso alla giustizia’ a partire dall’attenzione ai diritti fondamentali, che segnano il confine di ciò che non è nella disponibilità di variabili maggioranze politiche”<sup>38</sup>.

<sup>32</sup> J. Perelman, “Penser la pratique, théoriser le droit en action”, cit., p. 133 e ss.

<sup>33</sup> M. Cappelletti, *Dimensioni della giustizia nelle società contemporanee*, Il Mulino, Bologna, 1994, p. 77.

<sup>34</sup> Così F. Ciaramelli, *La vulnerabilità: da caratteristica dei soggetti a carattere del diritto*, cit.

<sup>35</sup> Ivi.

<sup>36</sup> M. Barbera, *Il movimento delle cliniche legali e le sue ragioni*, cit., p. XXIII.

<sup>37</sup> In sintonia con le considerazioni di M. Barbera per quanto attiene alla fiducia nel diritto che caratterizza le cliniche legali si indirizzano anche le riflessioni di M. G. Bernardini, “Le cliniche legali e l’identità del giurista”, cit.

<sup>38</sup> M. Barbera, *Il movimento delle cliniche legali e le sue ragioni*, cit., p. XXV. Assumendo come orizzonte normativo ideale le carte costituzionali e le carte dei diritti umani, la posizione assunta dalle



La dimensione politico - sociale delle cliniche legali è venuta a rafforzarsi negli ultimi anni. Lo sviluppo di un vero e proprio movimento delle cliniche legali<sup>39</sup> delinea in modo sempre più definito l'orizzonte valoriale<sup>40</sup> delle medesime nel raggiungimento di giustizia sociale<sup>41</sup>.

Dalla consapevolezza, maturata sul piano dell'esperienza sociale, che l'esercizio dei diritti dipende in buona parte dalle differenti "situazioni di potere"<sup>42</sup> in cui gli individui si trovano, le cliniche legali fanno derivare una precisa scelta di posizionamento del giurista - e del sapere giuridico - rispetto alle dinamiche di potere e di disuguaglianza che attraversano la società<sup>43</sup>. Le cliniche legali esaminano, infatti, il diritto dal basso, collocandosi entro il punto di vista "socialmente istituito [...] dei soggetti svantaggiati nella distribuzione dei beni primari della vita"<sup>44</sup>.

Le cliniche legali indirizzano i propri interventi verso casi o questioni di rilevanza giuridica riguardanti persone le cui condizioni di vulnerabilità si ripercuotono sulla possibilità di accedere alla giustizia o di esercitare autonomamente i propri diritti<sup>45</sup>.

Guidate dall'obiettivo di concorrere alla rimozione di tali ostacoli, le proposte esperienziali progettate dalle cliniche legali sono pensate per coinvolgere docenti e studenti - ma anche professionisti e attori provenienti dalla società civile<sup>46</sup> - nella

cliniche legali è vicina a L. Ferrajoli, *Iura Paria. I fondamenti della democrazia costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015.

<sup>39</sup> Descrivono gli sviluppi e l'ampiezza di tale movimento i contributi raccolti da F. Bloch (ed.), *The global clinical movement. Educating lawyers to social justice*, Oxford University Press, 2011. La dimensione globale assunta dal movimento clinico si esprime attraverso l'organizzazione delle attività proposte dalla Global Alliance for Justice in Education ([www.gaje.org](http://www.gaje.org)). Per approfondimenti sulla rete GAJE si rimanda a E. Santow, G. Mukundi Wachira, *The Global Alliance for Justice Education*, in F. F. Bloch (ed.), *The global clinical movement.*, cit., pp. 371-382. Sul versante europeo, invece, il movimento delle cliniche legali fa riferimento alla European Network for Clinical Legal Education ([www.encl.org](http://www.encl.org)).

<sup>40</sup> La proposta di osservare la dimensione transnazionale assunta oggi dal metodo clinico legale e la tendenza a dare vita a reti locali come segnali del progressivo configurarsi di una comunità epistemica clinica viene avanzata da C. Blengino e A. Gascon Cuenca, *Epistemic Communities*, cit.

<sup>41</sup> Il punto, sottolineato tra i molti da F. Bloch - R. M. Menon, *The Global Clinical Movement*, in Bloch F. (ed.), *The Global Clinical Movement.*, cit., pp. 267-278 viene declinato sul versante della metodologia didattica per esempio da J. Gidding, *Promoting justice through legal education*, Justice Press, Melbourne, 2013 e da J. García-Añón, *Transformation in Legal Teaching and Learning: Clinical Legal Education as a Transformative Component*, cit. In Italia, sottolineano la dimensione di azione sociale delle cliniche in particolare L. Cruciani, "And Justice for All". Accesso alla giustizia e 'law clinics' come beni comuni", in *Rivista Critica di Diritto Privato*, 2, 2012, pp. 307-340; E. Rigo e M.R. Marella, "Cliniche legali, Commons e giustizia sociale", cit., ed i numerosi contributi raccolti da A. Maestroni, P. Brambilla e M. Carrer, *Teorie e pratiche nelle cliniche legali*, cit.

<sup>42</sup> Così V. Tomeo, *Il diritto come struttura del conflitto, Un'analisi sociologica*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2013, p. 38.

<sup>43</sup> M. Barbera, *Il movimento delle cliniche legali e le sue ragioni*, cit.

<sup>44</sup> Ivi, p. XXIV.

<sup>45</sup> C. Blengino, *Fondamenti teorici di una pratica*, cit., p. 234.

<sup>46</sup> In altra sede propongo di descrivere la cooperazione che si realizza entro la clinica legale tra docenti, studenti, professionisti e soggetti provenienti dal privato sociale entro il concetto, mutuato

ricerca della “giusta soluzione”<sup>47</sup> a casi concreti, grazie ai quali il diritto può prendere vita su impulso della domanda di giustizia proveniente dai soggetti con cui la clinica interagisce<sup>48</sup>.

Molte sono le povertà giuridiche<sup>49</sup> a cui le cliniche legali tentano di fornire risposta<sup>50</sup>. Vari e differenziati sono, a loro volta, gli strumenti e le strategie individuati per adeguare gli interventi alle necessità ed alle caratteristiche dei destinatari. L’azione delle cliniche non si esaurisce infatti nell’offerta di servizi riconducibili all’assistenza legale<sup>51</sup> ma comprende un variegato spettro di proposte e soluzioni volte a promuovere la conoscenza, la consapevolezza e l’effettività dei diritti o a portare all’attenzione un problema attraverso lo strumento del contenzioso strategico<sup>52</sup> o, infine, a promuovere l’accesso ai diritti attraverso interventi interdisciplinari<sup>53</sup>.

dalle scienze pedagogiche, della “comunità di pratica” (cfr. C. Blengino, *Clinical Legal Education and Reflective Practice: the Epistemology of Practice on the Boundaries of Law*, in C. Blengino, A. Gascón Cuenca, *Epistemic Communities*, cit, pp. 21-42.

<sup>47</sup> M. Barbera, *Il movimento delle cliniche legali e le sue ragioni*, cit., p. XXIV.

<sup>48</sup> Ivi.

<sup>49</sup> M. Cappelletti, “Accesso alla giustizia: conclusione di un progetto internazionale di ricerca giuridico-sociologica”, cit., p. 54.

<sup>50</sup> Gli ambiti operativi scelti dalle cliniche legali in Italia sono molteplici e si indirizzano verso problemi di elevata rilevanza sociale e attualità. Un posto di primo piano è certamente occupato oggi dalle cliniche legali che offrono supporto giuridico e assistenza legale a migranti e richiedenti asilo. Per una rassegna delle principali esperienze attualmente attive in Italia, cfr. A. Maestroni, P. Brambille e M. Carrer, *Teorie e pratiche*, cit.

<sup>51</sup> Tale è il modello tradizionale c.d. di *legal aid clinic* teorizzato da J. Frank, “Why Not a Clinical Lawyer-School?”, cit.

<sup>52</sup> Il riferimento è qui alla diffusione, tanto all’estero quanto in Italia, delle esperienze che adottano i modelli delle c. d. *street law clinics* e delle *strategic litigation clinics*. Sul punto, tra i molti, cfr. nuovamente F. Bloch, *The Global Clinical Movement*, cit.

<sup>53</sup> E’ questo, ad esempio, il caso del progetto Spaziviolenti (<https://spaziviolenti.wordpress.com/chi-siamo/>), che ha coinvolto un gruppo interdisciplinare composto da studenti di giurisprudenza e di architettura nella realizzazione di una nuova area idonea a consentire i colloqui tra i detenuti e le famiglie nella Casa Circondariale di Torino. Per una descrizione del progetto, dei suoi fondamenti teorici e dei risultati si rimanda a C. Blengino, “Interdisciplinarity and Clinical Legal Education: how synergies can improve access to rights in prison”, in *International Journal of Clinical Legal Education*, 25, 1, 2018, pp. 210-239.

#### 4. LA VULNERABILITÀ VISTA DALLA CLINICA LEGALE: RIFLESSIONI A PARTIRE DA UN'ESPERIENZA CON LE VITTIME DI TRATTA

##### 4.1. *La tutela della vittima di tratta*

Uno degli ambiti di intervento entro cui la clinica legale, fornendo supporto giuridico a persone vulnerabili, può rispondere contemporaneamente ad obiettivi formativi e sociali è rappresentato dalla tutela delle vittime di tratta.

Si è avuto modo in altre circostanze di riflettere sui significati pedagogici assunti dall'esperienza della clinica legale per le vittime di tratta a cui ci si sta riferendo nella presente riflessione. In tali occasioni sono state sottolineate le potenzialità espresse dal metodo della pratica riflessiva nel consentire agli studenti di scoprire le dinamiche sottese al concreto riconoscimento dei diritti umani<sup>54</sup>. Addentrandosi nei percorsi dai quali dipende l'implementazione dei diritti delle vittime della tratta, la clinica legale risulta per i futuri operatori del diritto significativa anche per accostare e, in qualche misura, prendere in carico la vulnerabilità di tali soggetti.

Molteplici sono le prospettive e gli approcci disciplinari con cui la vulnerabilità delle vittime di tratta può essere presa in considerazione<sup>55</sup>. Rimanendo sul piano del diritto positivo, la vittima di tratta è riconosciuta come persona vulnerabile da un complesso articolato di norme di vario livello. Sul piano formale, tali norme risultano fortemente orientate alla protezione della vittima di tratta. Sul piano penale, per esempio, il reato di tratta di persone si configura come l' "approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità"<sup>56</sup> rispetto al quale il consenso della vittima ad essere reclutata, introdotta sul territorio, trasportata o ceduta risulta irrilevante<sup>57</sup>.

<sup>54</sup> Cfr. C. Blengino, *Clinical Legal Education and Reflective Practice: the Epistemology of Practice on the Boundaries of Law*, cit. e C. Blengino, "Reflective Practice: Connecting Assessment and Socio-Legal Research in Clinical Legal Education", cit. Sul tema cfr. anche S.L. Brooks e R.G. Madden "Epistemology and Ethics in Relationship-Centered Legal Education and Practice", in *New York Law School Law Review*, 56, 2011-2012, pp. 331-366.

<sup>55</sup> Per citare alcuni tra i più recenti contributi alla riflessione sulla tratta, esplorano il fenomeno, in un orizzonte sociologico giuridico, M. Quiroz Vitale, *Diritti umani e cultura giuridica. Il principio di autodeterminazione e l'invenzione delle nuove schiavitù in Europa*, Mimesis, Milano 2018 e, in chiave filosofico giuridica, T. Casadei, "Corpi in transito": sulla tratta contemporanea", in *La società degli individui*, 63, 2018, pp. 140-154. Offre, inoltre, spunti per approfondire il tema entro la prospettiva dell'antropologia e dell'etnopsichiatria S. Taliani, "Coercion, fetishes and suffering in the daily lives of young Nigerian women in Italy", in *Africa*, 82, 4, 2012, pp. 579-608).

<sup>56</sup> Art. 601 c.p.

<sup>57</sup> Qualora la condotta avvenga con metodi coercitivi e, in ogni caso, quando la vittima è minore. La norma, evidentemente, tenta così di contrastare lo stato di profonda soggezione, anche psicologica, che caratterizza la condizione di vulnerabilità della vittima di tratta.

La condizione di vulnerabilità viene esplicitamente riconosciuta nella situazione in cui la persona non ha altra scelta effettiva se non quella di cedere all'abuso di cui è vittima<sup>58</sup>.

Lo strumento specificamente pensato per sottrarre la vittima di tratta dallo stato di soggezione è il permesso per motivi di protezione sociale<sup>59</sup>, il cui rilascio si fonda sulla alternativa possibilità che la vittima denunci i propri sfruttatori oppure che l'accertamento della condizione di sfruttamento della vittima sia effettuato da uno degli enti attuatori del programma unico di emersione, assistenza ed integrazione. La possibilità, ricorrendone i presupposti, di ottenere lo status di rifugiato amplia la possibilità di protezione per la vittima di tratta, anticipando la soglia della tutela<sup>60</sup>.

Addentrarsi ad osservare i processi di implementazione delle disposizioni giuridiche descritte consente alla clinica legale di constatare, da un punto di osservazione privilegiato, le difficoltà che tali norme incontrano nel dare una risposta efficace ai problemi connessi alla vulnerabilità delle vittime della tratta.

Il primo significativo ostacolo incontrato dalle vittime di tratta consiste nella difficoltà ad accedere ai meccanismi di tutela loro destinati. Il traffico di esseri umani a fini di sfruttamento è un fenomeno sommerso, le cui vittime tendono a confondersi entro i canali di ingresso e i sistemi dell'accoglienza previsti per coloro che fanno richiesta di asilo<sup>61</sup>. Tale strumento costituisce ad oggi la principale modalità attraverso cui le vittime di tratta provenienti dall'Africa sub-sahariana entrano in Italia<sup>62</sup>. La richiesta d'asilo ed il riconoscimento della relativa protezione vengono, infatti, utilizzati dagli sfruttatori come potenti dispositivi di controllo, in quanto alla possibilità di spostarsi sul territorio corrisponde, paradossalmente, l'impossibilità

<sup>58</sup> Direttiva 2011/36/UE, art. 2, comma 2.

<sup>59</sup> Art. 18 del D.Lgs. 286/98. Il permesso per motivi di protezione sociale che permette a una persona che sia stata vittima di violenza o grave sfruttamento in Italia di sottrarsi alla condizione di sfruttamento tramite l'inserimento in un percorso che prevede l'accoglienza, l'assistenza e l'inserimento sociale. Per un approfondimento prettamente tecnico in merito ai requisiti necessari per potersi accedere si rimanda, tra gli altri, in A. D'Angelo, *Quadro giuridico sul contrasto alla tratta*, in C. Blengino (a cura di), *Against Human Trafficking*, cit., p. 15 e ss.

<sup>60</sup> Non è questa la sede per potersi soffermare sui presupposti che giustificano il riconoscimento della protezione internazionale per le vittime della tratta. Ci si limita a sottolineare che tale possibilità - riconosciuta da 2006 dalle linee Guida dell'UNHCR relativa all'applicazione dell'art. 1(A) 2 della Convenzione di Ginevra - si fonda sulle conseguenze dannose che la persona subirebbe in caso di rientro nel paese d'origine e non richiede, a differenza del permesso per motivi di protezione sociale, che la persona sia già stata vittima di violenza o grave sfruttamento in Italia.

<sup>61</sup> Sottolineano il punto, in particolare, F. Nicodemi, "La tutela delle vittime della tratta di persone in Italia oggi. Riflessioni sulla capacità di risposta del sistema italiano alle vittime del 'trafficking' rispetto alle evoluzioni del fenomeno", in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, 2015 e P. Degani - C. Pividori, *Attività criminali forzate e scenari della tratta di persone nel quadro degli attuali fenomeni migratori*, UP, Padova, 2016, p. 31 e ss. Si stima che l'80% delle donne richiedenti asilo che giungono in Italia via mare tramite le rotte provenienti dall'Africa sub-sahariana siano vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale (IOM, *Human Trafficking through the Central Mediterranean Route*, 2017).

<sup>62</sup> Osservatorio Regionale sull'Immigrazione e sul Diritto d'Asilo, <http://www.piemonteimmigrazione.it/temi/vittime-tratta>.

per le vittime di sottrarsi a vincoli ben più stringenti, come ad esempio quelli che discendono dal timore di subire gli effetti dei rituali *woodo* o *juju* cui esse sono state sottoposte prima di intraprendere il viaggio verso l'Italia<sup>63</sup>.

Per quanto sopra esposto, l'identificazione delle vittime della tratta nell'ambito dei richiedenti asilo<sup>64</sup> costituisce un primo passo decisivo per permettere loro di sottrarsi alla soggezione dei propri sfruttatori. A tal fine, nell'ambito delle misure di coordinamento<sup>65</sup> tra le amministrazioni che si occupano di vittime di tratta e quelle che hanno competenza in materia di asilo, risultano cruciali le interazioni che si realizzano quando le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ritengono di trovarsi in presenza di vittime di tratta e ne fanno segnalazione agli enti preposti alla tutela delle vittime.

#### 4.2. *Il colloquio con la vittima e il ruolo della clinica legale*

I colloqui effettuati dagli operatori specializzati degli enti anti tratta a seguito delle segnalazioni da parte delle commissioni territoriali costituiscono un momento decisivo in cui prende forma il diritto in azione. Obiettivo di tali colloqui è permettere alla presunta vittima di fornire, in un contesto per lei confortevole, gli elementi utili per individuare la presenza degli indicatori della condizione di sfruttamento. Dalla rilevazione di questi ultimi potranno derivare l'identificazione della persona come vittima della tratta e le relative conseguenze giuridiche. Le relazioni che gli enti stilano al termine del colloquio contengono gli elementi che questi ultimi ritengono utili per facilitare una valutazione completa della domanda di protezione internazionale da parte della commissione territoriale. Sulla base di tali relazioni, la commissione proseguirà il procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale, assumendo una decisione a riguardo.

Risulta evidente a questo proposito che il colloquio con l'ente anti tratta riveste un ruolo cruciale nell'ambito dei processi di implementazione del diritto. Il riconoscimento - o la mancata individuazione - della presenza degli indicatori della tratta

<sup>63</sup> Per gli aspetti - che non è qui possibile approfondire - relativi alla rilevanza gli assunta dalla percezione dei vincoli creati dai riti *woodoo* o *juju* nella dinamica che lega le vittime di tratta ai loro sfruttatori si rimanda, per esempio, a S. Taliani "Coercion, fetishes and suffering in the daily lives of young Nigerian women in Italy", in *Africa*, 82, 4, 2012, pp. 579-608.

<sup>64</sup> Così, tra l'altro, si è espressamente pronunciato il Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings nel più recente rapporto riguardante l'Italia (cfr. *GRETA Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Italy*, 2018, 28).

<sup>65</sup> Il riferimento è all'art. 10 del D. Lgs. 24/2014. Le cosiddette procedure di *referral* sono definite dal Piano Nazionale Antitrattra <https://www.osservatoriointerventitrattra.it/wp-content/uploads/2018/01/piano-nazionale-di-azione-contro-la-tratta-e-il-grave-sfruttamento-2016-2018.pdf>. Si vedano, inoltre, le Linee Guida per l'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral, adottate dalla Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo il 30/11/2016: <https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2017/09/Vittime-di-tratta-Linee-guida-compreso.pdf>.

in questa sede può esercitare per la vittima di tratta effetti determinanti sulla sua possibilità di essere riconosciuta e tutelata come tale sul piano della protezione giuridica.

L'opportunità di essere presenti accanto agli operatori degli enti anti tratta nel corso dei colloqui con le vittime permette agli studenti di osservare e di partecipare ad un complesso lavoro di ricerca della presenza, nei racconti delle presunte vittime, degli indicatori che possono portare al riconoscimento giuridico formale dello status di vittima. Simultaneamente, gli aspiranti operatori del diritto possono osservare come il diritto in azione - lungi dall'essere un sistema ordinato di formule verbali - prende forma entro un disordinato reticolo di interpretazioni e proiezioni<sup>66</sup>.

Conseguenza diretta del posizionamento assunto dalle cliniche legali rispetto al campo giuridico<sup>67</sup> - e aspetto originale rispetto ad altre prospettive empiriche al fenomeno giuridico<sup>68</sup> - è il fatto che cliniche legali prendono parte - come attori protagonisti - alle dinamiche conflittuali ed alle negoziazioni entro cui all'interno di tali campi i significati delle norme giuridiche vengono definiti, il contenuto dei diritti viene specificato ed i confini stessi dei diritti vengono estesi<sup>69</sup>.

Grazie alla loro presenza nel corso dei colloqui, agli studenti è dato di prendere cognizione di vicende intrise di sofferenza, ma anche di contraddizioni e incongruenze. Le immagini stereotipate delle vittime e delle loro vulnerabilità vengono a decostruirsi per essere sostituite dalla consapevolezza che lo stato di soggezione - che è conseguenza e causa dell'estrema vulnerabilità presentata della vittima di tratta e sfruttamento - si manifesta attraverso modalità ambigue. Accostare tali ambiguità e saperne interpretare i significati all'interno di discorsi reticenti e silenzi richiede di abbandonare la presunzione che il fenomeno della tratta possa essere compreso ricorrendo esclusivamente alle tradizionali categorie giuridiche, per assumere una prospettiva interdisciplinare<sup>70</sup>.

Nei colloqui a cui gli studenti assistono emerge in modo ricorrente la difficoltà delle vittime di tratta di percepirsi tali. Significativa è al proposito l'ambiguità del

<sup>66</sup> K. Kruse, "Getting Real About Legal Realism", cit, pp. 317-318.

<sup>67</sup> Ricorrendo al concetto di campo giuridico si fa qui riferimento al significato con cui tale espressione viene utilizzata da Bourdieu per evidenziare la dimensione socialmente costruita e dinamica del diritto e per sottolineare quanto i processi di definizione del diritto siano condizionati dalle interazioni, anche conflittuali, tra molteplici attori istituzionali e sociali (P. Bourdieu, "La force du droit. Eléments pour une sociologie du champ juridique", in *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, 64, 1986, pp. 3-19).

<sup>68</sup> Il riferimento è, in generale, allo statuto epistemologico della sociologia del diritto (su cui V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto*, Laterza, Roma Bari, 2002) e, in particolare, al ricorso che tale disciplina fa degli strumenti propri della ricerca sociale qualitativa (R. Treves, *Sociologia del diritto*, cit.).

<sup>69</sup> Per una riflessione più compiuta sul punto si rimanda a C. Blengino e A. Gascon Cuenca, *Epistemic Communities*, cit.

<sup>70</sup> Prendendo in considerazione, in particolare, i contributi alla comprensione della complessità del fenomeno provenienti dall'approccio etnopsichiatrico, cfr. S. Taliani, "Coercion, fetishes and suffering in the daily lives of young Nigerian women in Italy", cit.

rapporto che lega le vittime di tratta alle proprie sfruttatrici. La compresenza di sentimenti di paura e di gratitudine che connota l'atteggiamento delle vittime nei confronti della loro *madame* - cui non di rado sono legate da vincoli di parentela - ostacola in modo significativo la possibilità che tra la vittima e l'operatore dell'ente anti tratta si instauri il rapporto di fiducia necessario perché la vittima fornisca elementi in grado di ricostruire la sua storia di sfruttamento. Si realizza, quindi, un circuito per certi versi paradossale che vede nella condizione di vulnerabilità della vittima il principale ostacolo alla possibilità che tale condizione possa trovare un riconoscimento formale.

Gli incontri con vittime insicure, reticenti o improvvisamente latitanti sono certamente rivelatori dello stato di soggezione delle stesse, ma rivelano anche la vulnerabilità del diritto, intesa come inadeguatezza dei suoi dispositivi a raggiungere gli scopi di tutela per i quali essi sono pensati. E' infatti certamente vero che la reticenza a riferire i dettagli del viaggio verso l'Italia si configura tra gli indicatori della tratta - di cui gli enti sono chiamati a valutare la sussistenza -, ma è altrettanto evidente che alla scarsa collaborazione delle vittime nel corso dei colloqui corrispondono attribuzioni di significati e valutazioni assai eterogenee da parte degli operatori degli enti anti tratta e delle commissioni territoriali. Talvolta, ad esempio, al verificarsi di tale circostanza la vittima viene ritenuta non ancora sufficientemente 'meritevole' per potere fare ingresso in un programma di protezione sociale né 'pronta' per la protezione internazionale.

I processi cognitivi attivati dalla clinica legale stimolano una comprensione profonda dei diritti umani, addentrandosi nei percorsi tortuosi dai quali dipendono l'implementazione ed il riconoscimento dei diritti delle vittime<sup>71</sup>. Partecipano a tali processi interpretativi del diritto certamente le commissioni territoriali, gli operatori degli enti anti tratta e i mediatori culturali, ma anche le stesse vittime. E' quindi la vulnerabilità stessa del diritto<sup>72</sup> a dipanarsi sotto lo sguardo diretto degli studenti. Entro "il fertile disordine della pratica"<sup>73</sup> essi sperimentano quanto il diritto sia esposto nella sua dimensione pratica all'incertezza, alla contingenza alimentata dalle interazioni tra gli attori che assumono un ruolo - più o meno istituzionale - nell'ambito delle procedure e delle prassi proprie del 'sistema dell'anti tratta'.

Così intesa, la vulnerabilità del diritto si manifesta significativamente anche rispetto alla capacità - per converso - manifestata da rituali di tipo magico. Gli

<sup>71</sup> Su questi aspetti, si sofferma anche M. Quiroz Vitale, *Schiavitù e cultura giuridica. Una ricerca empirica esplorativa nella Corte d'Assise di Milano* in M.L. Ghezzi, G. Mosconi, C. Pennisi, F. Prina e M. Raiteri (a cura di), *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2018, pp.151-189.

<sup>72</sup> Nell'accezione suggerita da F. Ciaramelli, *La vulnerabilità: da caratteristica dei soggetti a carattere del diritto*, cit.

<sup>73</sup> Così, per descrivere il significato assunto, entro gli approcci pedagogici che promuovono il ricorso dalla pratica riflessiva, si esprime D. Schön, *The reflective practitioner: how professional think in action*. Temple Smith. London, 1983, p. 6.

strumenti di protezione offerti dal diritto sono deboli nei confronti delle ‘schiavitù da debito’<sup>74</sup>: la potenza vincolante dell’obbligazione che le vittime della tratta ritengono di dover estinguere si radica nel potere che costoro attribuiscono all’efficacia esercitata da riti quali il *woodoo* o il *juju*<sup>75</sup> nel produrre effetti malefici su di loro e sulle loro famiglie.

Gli strumenti del diritto, il cui funzionamento è fondato sulla applicazione presunta di criteri logici, si trovano deboli di fronte alla forza coercitiva di elementi irrazionali, relegati dalla nostra cultura nell’ambito del folklore e tuttavia capaci di impedire alle vittime di rivelare le condizioni di soggezione e sfruttamento entro le quali le stesse sono relegate.

Senza pretesa di esaustività, gli esempi cui si è poc’anzi fatto cenno delineano alcune delle molteplici piste di riflessione emerse dalle considerazioni formulate dagli studenti dopo i colloqui con le vittime. Si tratta di un materiale prezioso, che merita di essere sistematizzato<sup>76</sup> e che stimola a riflettere, non solo sulle variabili che condizionano la capacità delle vittime della tratta di accedere ai diritti, ma anche sui ruoli assunti dagli operatori entro i processi descritti.

Si può qui solo accennare al fatto che la vulnerabilità della vittima può manifestarsi anche come una vulnerabilità rispetto al potere definitorio degli operatori<sup>77</sup>. Il desiderio e l’obiettivo da parte di questi ultimi di fornire protezione può talvolta manifestare una certa concezione paternalistica, la quale rischia di tradursi in forzature interpretative o interventi nel racconto della storia di tratta. Si tratta, evidentemente di un tema di estrema complessità e delicatezza che meriterà di essere approfondito in futuro.

La questione risulta, tuttavia, utile per sottolineare ancora una volta le potenzialità che, nell’opinione di chi scrive, possono essere riconosciute nel rapporto sinergico tra teoria e pratica che si realizza attraverso la clinica legale. Anche quest’ultima, introducendo nello spazio discorsivo elementi nuovi, partecipa alle pratiche attraverso cui il diritto in contesto prende forma. Nell’esperienza qui considerata tale fenomeno si esprime, in particolare, attraverso le argomentazioni giuridiche che gli

<sup>74</sup> Cfr. L. Calderoli, *Riti magici e prostituzione nigeriana: l’esperienza di una consulenza antropologica per un tribunale italiano* in P. G. Solinas (ed.), *La Vita in prestito: debito, lavoro, dipendenza*, Argo, Lecce, 2007.

<sup>75</sup> Si tratta dei riti magici a cui le vittime vengono sottoposte prima di intraprendere il viaggio verso l’Italia (Cfr. infra nota 65).

<sup>76</sup> Sono attualmente in corso la sistematizzazione e la rielaborazione del materiale prodotto dalla clinica legale in questi tre anni. Quanto emerso dalle attività degli studenti costituisce l’oggetto di una più ampia e compiuta ricerca, i cui risultati saranno pubblicati in altra sede.

<sup>77</sup> L’espressione viene qui utilizzata in senso lato, riferendosi all’ampia sfera dei soggetti che, a vario titolo e rivestendo ruoli differenti, operano entro il particolare campo giuridico che può essere individuato come il c.d. sistema dell’anti tratta. Rientrano quindi nella sfera così delineata, i commissari delle commissioni territoriali, gli operatori degli enti anti tratta, i mediatori culturali, gli operatori dei centri di assistenza straordinari, ed altri.



studenti propongono a sostegno della richiesta di protezione internazionale per le vittime della tratta, quando riconoscano la presenza dei suoi presupposti<sup>78</sup>.

## BIBLIOGRAFIA

Amato C. (2018). *Experiential learning from the continental viewpoint: if the cap fits...* In R. Grimes (ed.), *Re-thinking Legal Education under the Civil and Common Law. A Road Map for Constructive Change*, Routledge, London, pp. 13-27.

Bailleux A. - Ost F. (2013). "Droit, contexte et interdisciplinarité: refondation d'une démarche". In *Revue interdisciplinaire d'études juridiques*, 1, 70, pp. 25-44.

Barbera M. (2018). *The Emergence of an Italian Clinical Legal Education Movement: the University of Brescia Law Clinic*. In A. Alemanno - L. Khadar (ed.), *Reinventing Legal Education How Clinical Education is Reforming the Teaching and Practice of Law in Europe*, Cambridge University Press, pp. 59-75.

Barbera M. (2018). *Il movimento delle cliniche legali e le sue ragioni*. In A. Maestroni, P. Brambilla e M. Carrer, *Teorie e pratiche nelle cliniche legali*, Giappichelli, Torino, pp. XIX - XXIX.

Bartoli C. (2015). "The Italian Legal Clinics Movement: Data and Prospects". In *International Journal of Clinical Legal Education*, 22, 2, pp. 213-229.

Bernardini M.G. (2017). "Le cliniche legali e l'identità del giurista: spunti per un inquadramento teorico". In *Diritto e Questioni Pubbliche*, 17, 2, pp. 437-459.

Bernardini M.G. - Casalini B. - Giolo O. e Re L. (2018) (a cura di). *Vulnerabilità: etica, politica, diritto*, If Press.

Blázquez-Martín D. (2011). *The Bologna Process and the Future of Clinical Education in Europe: A View from Spain*. In F. Bloch (ed.), *The Global Clinical Movement: Educating Lawyers for Social Justice*, Oxford University Press.

Blengino C. (2018). "Interdisciplinarity and Clinical Legal Education: how synergies can improve access to rights in prison". In *International Journal of Clinical Legal Education*, 25, 1, pp. 210-239.

Blengino C. (2018). *Fondamenti teorici di una pratica: approccio bottom up, prospettiva interdisciplinare e impegno civile nella clinica legale con detenuti e vittime di tratta*. In A. Maestroni, P. Brambilla e M. Carrer (a cura di), *Teorie e pratiche nelle cliniche legali*, Giappichelli, Torino, 2018, pp. 233-260.

Blengino C. (2019). *Clinical Legal Education and Reflective Practice: the Epistemology of Practice on the Boundaries of Law*. In C. Blengino, A. Gascon Cuenca, *Epistemic Communities Clinics as a paradigm in the Revolution of Legal Education in the European Mediterranean Context*, Ledizioni, Milano, pp. 22-41.

<sup>78</sup> La ricognizione sistematica circa gli esiti di questa attività, che coinvolge gli studenti della clinica legale da circa tre anni, è attualmente in corso e costituirà parte di una più approfondita pubblicazione, attualmente in fase di elaborazione. Il materiale fino ad ora raccolto permette di riconoscere come le argomentazioni proposte dagli studenti della clinica influiscano, almeno in parte, sulle decisioni della Commissione Territoriale rispetto al riconoscimento della protezione internazionale.

Blengino C. (2019) (a cura di). *Against Human Trafficking. La clinica legale come strategia innovativa di contrasto alla tratta*, Wolters Kluwer, Milano.

Blengino C. - Gascon Cuenca A. (2019) (ed.). *Epistemic Communities at the Boundaries of Law: Clinics as a paradigm in the Revolution of Legal Education in the European Mediterranean Context*, Ledizioni, Milano.

Blengino C. - Brooks S.L. - Deramat M. - Mondino S. (2019). "Reflective Practice: Connecting Assessment and Socio-Legal Research in Clinical Legal Education". In *International Journal of Clinical Legal Education*, 26, 3, pp. 54-92.

Bloch F. S. (2011) (ed.). *The global clinical movement. Educating lawyers to social justice*, Oxford University Press, Oxford.

Bloch F. - Menon R. M. (2011). *The Global Clinical Movement*, in F. Bloch (a cura di), *The Global Clinical Movement. Educating Lawyers for Social Justice*, Oxford University Press, Oxford, pp. 267-278.

Bourdieu P. (1986). "La force du droit. Eléments pour une sociologie du champ juridique". In *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, 64, pp. 3-19.

Brooks S.L. - Robert Madden G. (2011-2012). "Epistemology and Ethics in Relationship-Centered Legal Education and Practice". In *New York Law School Law Review*, 56, pp. 331-366.

Calderoli L. (2007). *Riti magici e prostituzione Nigeriana: l'esperienza di una consulenza antropologica per un tribunale italiano*. In P. G. Solinas (ed.), *La Vita in prestito: debito, lavoro, dipendenza*. Argo, Lecce.

Cappelletti M. (1979). "Accesso alla giustizia: conclusione di un progetto internazionale di ricerca giuridico-sociologica". In *Foro Italiano*, 54, pp. 54-61.

Cappelletti M. (1981). *Access to Justice and the Welfare State*, vol. 4, European University Institute, Firenze, Lemonnier.

Cappelletti M. (1994). *Dimensioni della giustizia nelle società contemporanee*, Il Mulino, Bologna.

Carnelutti F. (1935). "Le Cliniche del diritto". In *Rivista Italiana di Diritto Procedurale Civile*, 1, pp. 169-175.

Casadei T. (2012). *Diritti umani e soggetti vulnerabili. Violazioni, trasformazioni, aporie*. Giappichelli, Torino.

Casadei T. (2018). *La vulnerabilità in prospettiva critica*. In O. Giolo, B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Roma, Carocci, pp. 73-99.

Casadei T. (2018). "'Corpi in transito': sulla tratta contemporanea". In *La società degli individui*, n. 63, pp. 140-154.

Ciaramelli F. (2018). *La vulnerabilità: da caratteristica dei soggetti a carattere del diritto*. In O. Giolo e B. Pastore (a cura di), *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci, Roma, pp. 171-182.

Cruciani L. (2012). "And Justice for All". *Accesso alla giustizia e 'law clinics' come beni comuni*. In *Rivista Critica di Diritto Privato*, 2, pp. 307-340.

Degani P. - C. Pividori (2016). *Attività criminali forzate e scenari della tratta di persone nel quadro degli attuali fenomeni migratori*, UP, Padova

Farnsworth V. - Kleanthous, I. - Wenger-Trayner E., (2016). "Communities of Practice as a Social Theory of Learning: A Conversation with Etienne Wenger", in *British Journal of Educational Studies*, 64, 2, pp. 139-160.

Ferrajoli L., (2015). *Iura Paria. I fondamenti della democrazia costituzionale*, Editore Scientifico, Napoli.

Ferrari V. (2002). *Lineamenti di sociologia del diritto*, Laterza, Roma Bari.

Frank, Jerome N. (1933), "Why Not a Clinical Lawyer-School?". In *Faculty Scholarship Series*. 4109.

Fook J. (2011). Developing critical reflection as a research method, in J. Higgs, A. Tichen, D. Horsfall D. e D. Bridges (ed.), *Creative Spaces for Qualitative Researching*, Sense Publishers, Rotterdam, pp. 55-64.

García-Añón J. (2013). Transformation in Legal Teaching and Learning: Clinical Legal Education as a Transformative Component, in J. García-Añón (ed.), *Transformaciones en la Docencia y Enseñanza del Derecho. Actas del V Congreso Nacional de Docencia en Ciencias Jurídicas, Unitat d'Innovació Educativa - University of Valencia*.

García-Añón J. (2019). Access to Justice and the impact of the European Legal Clinics in Case Law, in Blengino C.- Gascon Cuenca A. (ed.), *Epistemic Communities at the Boundaries of Law: Clinics as a paradigm in the Revolution of Legal Education in the European Mediterranean Context*, Ledizioni, Milano cit., pp. 63-81.

Garth G.- Cappelletti M. (1978). "Access to Justice: the Newest Wave in the Worldwide Movement to Make Rights Effective". In *Buffalo Law Review*, 27, pp. 181-292.

Gibbs, G. (1988). *Learning by doing: A guide to Teaching and Learning Methods*, FEU, Birmingham.

Gidding J. (2013). *Promoting justice through legal education*, Justice Press, Melbourne.

Giolo O. - Pastore B. (2018) (a cura di). *Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto*, Carocci, Roma.

GRETA (2018). *Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings by Italy, 2018 (28)*.

IOM (2017). *Human Trafficking through the Central Mediterranean Route*, Rome.

Kennedy D. (2002). *The Critique of Rights in Critical Legal Studies*. In W. Brown, J. Hallen (ed.), *Left Legalism/Left Critique*, Duke University Press, 2002, pp. 176-226.

Kennedy D. (2004). *Legal Education and the Reproduction of Hierarchy A Polemic Against the System*, New York University Press, New York.

Maestroni A. (2018), *Accesso alla giustizia, solidarietà e sussidiarietà nelle cliniche legali*, Giappichelli, Torino.

Maestroni A. - Brambilla P. - Carrer M. (2018) (a cura di). *Teorie e pratiche nelle cliniche legali*, Giappichelli, Torino.

Marella M.R. - Rigo E. (2015). "Cliniche legali, commons e giustizia sociale", in *Parolechiave*, 1, pp. 181- 194.

Marzocco V., Zullo S. e Casadei T. (2019). *La didattica del diritto. Metodi, strumenti e prospettive*, Pacini Giuridica, Pisa.

Nicodemi F. (2015). "La tutela delle vittime della tratta di persone in Italia oggi. Riflessioni sulla capacità di risposta del sistema italiano alle vittime del "trafficking" rispetto alle evoluzioni del fenomeno". In *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, (2).

Pastore B. (2018). *Vulnerabilità*. In L. Barberi - F. De Vanna (a cura di), *Il "diritto al viaggio"*. *Abbecedario delle migrazioni*, Giappichelli, pp. 323-327.

Perelman, J. (2014). "Penser la pratique, théoriser le droit en action: des cliniques juridiques et des nouvelles frontières épistémologiques du droit". In *Revue interdisciplinaire d'études juridiques*, 72, 2, pp. 133-153.

Pound R. (1910). "Law in the books and law in action", in *American Law Review*, XLIV, pp. 12-36.

Quiroz Vitale M. (2018). *Schiavitù e cultura giuridica. Una ricerca empirica esplorativa nella Corte d'Assise di Milano*. In M.L. Ghezzi, G. Mosconi, C. Pennisi, F. Prina e M. Raiteri (a cura di), *Processo penale, cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli, pp. 151-189.

Quiroz Vitale M. (2018). *Diritti umani e cultura giuridica. Il principio di autodeterminazione e l'invenzione delle nuove schiavitù in Europa*, Mimesis, Milano.

Santow E. - Wachira G. M. (2011). *The Global Alliance for Justice Education*. In F. Bloch, *The global clinical movement. Educating lawyers to social justice*, Oxford University Press, pp. 371-382.

Schön, D. (1983). *The reflective practitioner: how professional think in action*, Temple Smith. London.

Simonazzi M. - Casadei T. (2018) (a cura di). *Nuove e antiche forme di schiavitù*, Editoriale Scientifica.

Taliani S. (2012). "Coercion, fetishes and suffering in the daily lives of young Nigerian women in Italy". In *Africa*, 82, 4, pp. 579-608.

Treves R. (1987). *Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi*, Einaudi, Torino.

Vogliotti M. (2014). *La fine del grande stile*. In V. Barsotti (a cura di), *L'identità delle scienze giuridiche in ordinamenti multilivello. Quaderni del dottorato fiorentino in scienze giuridiche*, Maggioli, Firenze.

Vogliotti M. (2018) (a cura di). *Pour une nouvelle éducation juridique*, L'Harmattan, Paris.

Wegner, E., McDermott R. and Snyder W. M. (2002). *Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge*, Harvard Business Review.

Wilson, R. (2009). "Western Europe: Last Holdout in the Worldwide Acceptance of Clinical Legal Education". In *German Law Journal* 10, 7, pp. 823-846.

Wilson, R. (2011). *Beyond legal imperialism. US Clinical Legal Education and the New Law and Development*. In F. Bloch, *The global clinical movement. Educating lawyers to social justice*, Oxford. Oxford University Press, pp. 135-150.

Wilson, R. (2017). *The Global Evolution of Clinical Legal Education. More than a Method*. Cambridge University Press.